



N. 88 - luglio 2015

A.S. n. 1577-B, "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche": una sintesi

(edizione provvisoria)

Il disegno di legge n. 1577-B - intitolato "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni" - reca plurime deleghe legislative, concernenti nell'impianto originario del disegno di legge: l'amministrazione digitale e il suo codice; la conferenza di servizi; il silenzio assenso; la segnalazione certificata di inizio attività; la trasparenza delle pubbliche amministrazioni; spesa per intercettazioni; ruolo e funzioni della Presidenza del Consiglio; l'organizzazione dei ministeri, delle agenzie governative, degli enti pubblici non economici, degli uffici di diretta collaborazione dei ministri; la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato e dei corpi di polizia provinciale; il Pubblico registro automobilistico; le Prefetture-Unità territoriali del Governo; l'ordinamento sportivo; le camere di commercio; la dirigenza pubblica; i segretari comunali e provinciali; i dirigenti sanitari; gli enti pubblici di ricerca; il lavoro pubblico; le società partecipate da pubbliche amministrazioni; i servizi pubblici locali di interesse economico generale; la modifica e abrogazione di disposizioni legislative che prevedano l'adozione di provvedimenti attuativi.

Il disegno di legge approvato dal Senato è stato estesamente modificato dalla successiva lettura presso la Camera dei deputati.

Ne risulta ampliato il novero di deleghe legislative previste, tale da ricomprendere altre-

sì: l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, con riduzione dei loro termini; la riorganizzazione delle autorità portuali; la revisione del reclutamento, stato giuridico e progressione economica delle Forze di polizia tutte; insieme, l'istituzione del numero unico europeo 112, la riorganizzazione dei Vigili del fuoco, la riorganizzazione delle forze operanti in mare; la riorganizzazione delle autorità portuali.

Ancora, a seguito della lettura della Camera si dispone circa l'Ordine al merito della repubblica italiana; gli incarichi direttivi dell'Avvocatura dello Stato; i rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare per il personale delle Forze armate. Si norma sui procedimenti giurisdizionali della Corte di conti.

Del pari, la Camera dei deputati ha introdotto, entro deleghe già previste, profili ulteriori, quali ad esempio i seguenti: il silenzio-assenso non è più solo tra amministrazioni pubbliche ma anche tra queste e gestori di beni e servizi pubblici; la delega circa la prevenzione della corruzione nonché la trasparenza si estende alla precisazione dei contenuti e del procedimento del Piano nazionale anticorruzione, alle *white list*, al cd. *freedom of information act*, ed è stato introdotto un novero di previsioni in materia di spesa per intercettazioni; si prevede una Consulta nazionale per l'integrazione delle persone disabili nell'ambiente di lavoro.

Articolo 1

(Carta della cittadinanza digitale)

L'articolo 1 reca una delega al Governo in materia di erogazione di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, con la finalità di garantire:

- il diritto di accesso dei cittadini e delle imprese ai dati, documenti e servizi di loro interesse in modalità digitale;
- la semplificazione dell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità di accesso fisico agli uffici pubblici.

A tal fine, i decreti legislativi, con invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente, dovranno modificare il codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005, di seguito CAD).

Modifica apportata dalla Camera dei deputati autorizza il Governo a disporre anche la delegificazione delle disposizioni contenute nel CAD.

Il termine per l'esercizio della delega è fissato in dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'esercizio della delega è subordinato al rispetto di una serie di principi e criteri direttivi, in parte modificati e integrati dalla Camera dei deputati.

Un primo gruppo di principi e criteri direttivi introduce una serie di misure volte a favorire l'accesso dell'utenza ai servizi delle amministrazioni pubbliche in maniera digitale, tra i quali:

- la definizione di un livello minimo delle prestazioni in materia di servizi *on line* delle amministrazioni pubbliche ed in particolare in relazione alla qualità, fruibilità, accessibilità, tempestività e (come aggiunto in sede referente) sicurezza di detti servizi;
- la piena applicazione del principio "innanzitutto digitale" (cd. *digital first*, in base al quale il digitale è il canale principale per tutte le attività delle p.a.);
- il potenziamento della connettività a banda larga e ultralarga e dell'accesso alla rete *internet* presso gli uffici pubblici, "anche attribuendo carattere prioritario" - **prevede modifica apportata dalla Camera dei deputati** (alla lettera *c*))- nei bandi per accedere ai finanziamenti pubblici per la realizzazione della banda ultralarga, alla infrastrutturazione con la banda larga nei settori

scolastico, sanitario e turistico, prevedendo per quest'ultimo una unica rete WiFi ad accesso libero accessibile attraverso autenticazione tramite il sistema pubblico di identità digitale (e si prevede che la porzione di banda non utilizzata negli uffici pubblici sia messa a disposizione degli utenti, anche non residenti, con autenticazione attraverso il sistema pubblico di identità digitale);

- la partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali pubblici;
- l'armonizzazione della disciplina del Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) volto ad assicurare l'utilizzo del c.d. PIN unico;
- la promozione dell'elezione del domicilio digitale;

La Camera dei deputati ha aggiunto taluni altri principi e criteri direttivi:

- la diffusione dell'informazione sugli strumenti di sostegno della maternità e della genitorialità attraverso l'utilizzo del sito INPS, attivabile al momento dell'iscrizione anagrafica del figlio nato o adottato (lettera *h*);
- l'adeguamento dell'ordinamento alle norme europee in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche. Si tratta di materia disciplinata dal Regolamento (UE) n. 910/2014 del 23 luglio 2014, che si applicherà automaticamente a decorrere dal 1° luglio 2016 (lettera *p*);
- l'individuazione del pagamento digitale, compresi i micropagamenti del credito telefonico, come mezzo principale di pagamento nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli esercenti di pubblica utilità (lettera *q*)).

Un secondo gruppo di principi e criteri direttivi attiene alla riforma dei processi decisionali interni alle pubbliche amministrazioni. Essi dispongono, in particolare:

- la razionalizzazione degli strumenti di coordinamento e collaborazione tra le pubbliche amministrazioni, favorendo (**come previsto da una modifica approvata dalla Camera dei deputati**) l'uso di *software open source*, ma tenendo comunque conto di una valutazione tecnico-economica delle soluzioni disponibili (lettera *i*);
- la razionalizzazione dei meccanismi e delle strutture di *governance* della digitalizzazione,

prevedendo, tra l'altro, la possibilità di collocazione alle dirette dipendenze dell'organo politico di vertice di un responsabile per il digitale;

- la semplificazione dei procedimenti di adozione delle regole tecniche (e riguardo a siffatte regole tecniche, **modifica approvata dalla Camera dei deputati** alla lettera *m*) prevede che il CAD debba essere semplificato onde contenere solo principi di carattere generale);
- la ridefinizione delle competenze dell'ufficio dirigenziale generale unico istituito nelle pubbliche amministrazioni centrali con funzioni di coordinamento in materia di digitale;
- la digitalizzazione del processo di misurazione e valutazione della *performance* (criterio **introdotto dalla Camera dei deputati**, alla lettera *e*)).

Un terzo gruppo di principi e criteri direttivi, infine, riguarda la formulazione dei decreti delegati, prevedendo il coordinamento con la normativa vigente (anche di fonte UE, come precisato in sede referente) e l'indicazione espressa delle norme abrogate.

La lettera *o*), **modificata dalla Camera dei deputati**, pone il criterio altresì del coordinamento delle discipline speciali con i principi contenuti nel CAD.

Articolo 2

(*Conferenza di servizi*)

L' **articolo 2** reca una delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, da esercitarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

I principi e criteri direttivi prevedono, in particolare:

- la riduzione dei casi di obbligatorietà della convocazione della conferenza di servizi;
- la ridefinizione dei tipi di conferenza;
- l'introduzione di modelli di istruttoria pubblica per l'adozione di provvedimenti di interesse generale, per garantire la partecipazione **anche telematica** (come aggiunto dalla Camera dei deputati) degli interessati al procedimento;
- la semplificazione dei lavori della conferenza, attraverso l'utilizzo di servizi strumenti informatici;

- la riduzione dei termini e la certezza dei tempi della conferenza;
- la revisione dei meccanismi decisionali attraverso: la previsione del principio della prevalenza delle posizioni espresse in sede di conferenza per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento nei casi di conferenze decisorie; precisazione dei poteri dell'amministrazione procedente, in particolare nei casi di mancata espressione degli atti di assenso ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti; una disciplina del calcolo delle presenze e delle maggioranze volta ad assicurare la celerità dei lavori della conferenza; previsione del silenzio assenso qualora le amministrazioni, comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente, non si esprimano entro il termine dei lavori della conferenza;
- definizione di meccanismi e termini per la valutazione tecnica e per la necessaria composizione degli interessi pubblici nei casi in cui la legge preveda la partecipazione al procedimento delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti. **La Camera dei deputati ha introdotto la previsione per le predette amministrazioni della "possibilità" di attivare procedure di riesame** (lettera *n*);
- definizione di limiti e termini tassativi per le richieste di integrazioni documentali o chiarimenti;
- possibilità per le amministrazioni di "chiedere all'amministrazione procedente" - **come previsto da modifica approvata dalla Camera dei deputati** (lettera *m*) - ad assumere determinazioni in via di autotutela (revoca e annullamento d'ufficio) purché abbiano partecipato alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini (il testo approvato dal Senato prevedeva invece la diretta assunzione da parte delle amministrazione partecipanti alla conferenza di assumere le determinazioni in via di autotutela).

Articolo 3

(Silenzio assenso tra PA e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici)

L'articolo 3 introduce nella legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241 del 1990) il nuovo istituto generale del silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche (nuovo articolo 17-bis). Esso trova applicazione nelle ipotesi in cui per l'adozione di provvedimenti normativi o amministrativi sia prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta di competenza di altre amministrazioni pubbliche. Queste ultime sono tenute a comunicare le rispettive decisioni all'amministrazione proponente entro 30 giorni, decorsi inutilmente i quali, l'assenso, il concerto o il nulla osta s'intende acquisito.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, l'istituto è stato esteso anche alle ipotesi in cui sia necessario l'assenso, il concerto o il nulla-osta di gestori di beni e/o servizi pubblici (di qui la modifica altresì della rubrica dell'articolo).

Il termine può essere interrotto, una sola volta, qualora l'amministrazione che deve rendere il proprio assenso faccia presenti esigenze istruttorie o presenti richieste di modifica, motivate e formulate entro lo stesso termine.

In tali casi, l'assenso, il concerto o il nulla osta sono resi nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento.

In caso di mancato accordo tra le amministrazioni coinvolte, il Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento (viene in tal modo disciplinata non un'ipotesi di silenzio assenso, ma un meccanismo di superamento del dissenso tra amministrazioni).

La previsione si applica - specifica modifica approvata dalla Camera dei deputati - al mancato accordo tra amministrazioni 'statali' (comma 2).

La disciplina si applica anche nel caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini. In tal caso il termine è di **90 giorni** dal ricevimento della richiesta dall'am-

ministrazione precedente (termine esteso dalla Camera dei deputati, rispetto a quello di 60 giorni del testo licenziato dal Senato).

Decorsi i termini, senza la comunicazione dell'assenso, concerto o nulla-osta, questo si intende acquisito.

Articolo 4

(Semplificazione procedimenti amministrativi relativi a rilevanti insediamenti produttivi, opere di interesse generale o avvio di attività imprenditoriali)

L'articolo 4 è stato inserito dalla Camera dei deputati.

Prevede l'emanazione di un regolamento di delegificazione, con cui sono dettate norme di accelerazione dei procedimenti amministrativi.

Non si tratta dunque di delega legislativa bensì di (autorizzazione alla) delegificazione.

Le norme generali regolatrici della materia formulate sono:

1) individuazione dei tipi di procedimento amministrativo, relativi a "rilevanti insediamenti produttivi, opere di interesse generale o avvio di attività imprenditoriali", ai quali possano essere applicate le seguenti misure:

- previsione, per ciascun procedimento, dei relativi termini, ridotti in misura non superiore alla metà rispetto a quelli applicabili ai sensi della legge n. 241 del 1990;
- previsione, per ciascun procedimento, di poteri sostitutivi, da attribuire di regola al Presidente del Consiglio o a un suo delegato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;
- previsione, in caso di coinvolgimento di amministrazioni regionali o locali, di idonee forme di raccordo per la definizione dei termini e dei poteri sostitutivi;

2) individuazione in concreto da parte del Presidente del Consiglio, previa delibera del Consiglio dei ministri, nell'ambito dei tipi di procedimento indicati, dei singoli interventi con positivi effetti sull'economia o sull'occupazione, per i quali adottare le predette misure.

Nel regolamento di delegificazione sono inoltre definiti i criteri di individuazione del personale

in servizio presso le pubbliche amministrazioni, dotato di competenze tecniche e amministrative specifiche, di cui può avvalersi il titolare dei poteri sostitutivi (Presidente del consiglio o suo delegato), senza riconoscimenti retributivi ulteriori rispetto al trattamento in godimento e quindi senza gravare sulla finanza pubblica.

Il regolamento è emanato entro 180 giorni, previa intesa in sede di Conferenza unificata (che si aggiunge entro un procedimento che prevede un decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti).

Articolo 5

(Attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa)

L'articolo 5 reca una delega al Governo, da esercitarsi entro dodici mesi per la precisa individuazione dei procedimenti:

- oggetto di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della legge sul procedimento amministrativo (L. 241/1990);
- oggetto di silenzio assenso, ai sensi dell'art. 20 della legge della legge sul procedimento amministrativo (L. 241/1990);
- per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa;
- per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva. In sede referente è stato eliminato il riferimento alla legislazione vigente per l'individuazione di questi procedimenti.

La delega riguarda altresì l'introduzione della disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, compresa la definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti standard degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura, anche telematica, nonché degli strumenti per documentare o attestare gli effetti prodotti dai predetti atti.

La delega è esercitata sulla base dei:

- principi e criteri direttivi desumibili dai richiamati articoli 19 e 20 della legge sul procedimento amministrativo, che disciplinano la SCIA ed il silenzio-assenso;

- principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi;
- principi di ragionevolezza e proporzionalità. Sono dunque principi e criteri direttivi non esplicitati bensì individuati *per relationem* (con riferimento alla disciplina vigente, nazionale ed europea), in una delega pertanto definibile come di tipo 'ricognitivo'.

La Camera dei deputati ha introdotto la previsione dell'obbligo di comunicare ai soggetti interessati, all'atto della presentazione di un'istanza, i termini entro i quali l'amministrazione sia tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda (comma 1).

La Camera dei deputati ha inoltre approvato alcune altre modifiche. Ne risulta modificata la procedura per l'adozione dei decreti legislativi, prevedendosi l'intesa - anziché il parere - in sede di Conferenza unificata. Ed è stato abbreviato a 30 giorni (anziché 45) il termine per l'acquisizione della predetta intesa e del parere del Consiglio di Stato.

Articolo 6

(Autotutela amministrativa)

L'articolo 6 non contiene disposizioni di delega bensì introduce, con efficacia immediata, alcune modifiche alla legge generale sul procedimento amministrativo (legge n. 241 del 1990), con particolare riferimento all'esercizio dei poteri di autotutela da parte delle pubbliche amministrazioni.

In primo luogo (comma 1, lettera *a*)), l'articolo modifica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - contenuta nell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 - con riguardo ai poteri dell'amministrazione nei confronti dei privati in seguito all'avvio dell'attività. In particolare, si specifica l'obbligo dell'amministrazione di motivare l'invito a regolarizzare l'attività e di indicare al privato le misure da adottare a tal fine. Sono inoltre tipizzate e limitate le determinazioni che l'amministrazione può adottare in via di autotutela.

In seguito alle modifiche apportate alla Camera, l'articolo 6 interviene direttamente anche sulla disciplina della sospensione del

provvedimento amministrativo.

In materia di sospensione, la **novella** recata dalla nuova lettera *c*) del comma 1 (che **incide sull'articolo 21-*quater*, comma 2 della legge n. 241 del 1990**) modifica la disciplina vigente, in base alla quale l'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze (articolo 21-*quater*, comma 2, della legge n. 241 del 1990).

Ebbene, la novella specifica che in ogni caso la sospensione del provvedimento amministrativo non possa essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio di cui all'articolo 21-*nonies* della legge n. 241, il quale (come modificato dal disegno di legge, v. *infra*) limita a 18 mesi per provvedimenti attributivi di vantaggi economici il "termine ragionevole" indicato.

L'articolo poi introduce alcune modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative previste dalla legge sul procedimento amministrativo. In particolare, viene abrogata la disposizione che sancisce l'applicabilità al privato che ha avviato l'attività avvalendosi di un procedimento semplificato (SCIA o silenzio assenso), in contrasto con la normativa vigente, delle sanzioni amministrative previste per aver agito senza il titolo richiesto dalla legge (lettera *b*), numero 2, che abroga l'articolo 21, comma 2 della legge n. 241).

L'articolo interviene altresì sulla disciplina generale del potere di annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi, in base alla quale, secondo la normativa vigente, l'amministrazione può ricorrere "entro un termine ragionevole" dall'adozione del provvedimento ed in presenza dei presupposti richiesti dalla legge (articolo 21-*nonies* della legge n. 241).

La modifica prevista dal comma 1, lettera *d*) introduce un termine ultimo per l'annullamento, stabilendo che non deve essere comunque superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione del provvedimento di primo grado (**anche qua-**

lora tale provvedimento si sia formato per silenzio-assenso, ha aggiunto la Camera dei deputati).

Tale vincolo temporale è introdotto per i soli casi di annullamento d'ufficio di provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, salvo che si tratti di provvedimenti conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato. In questo caso, infatti, l'annullamento può essere disposto anche una volta decorso il termine.

Infine, il comma 2 di questo articolo del disegno di legge dispone l'abrogazione dell'articolo 1, comma 136, della legge n. 311 del 2004 (il quale recita: "Al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può sempre essere disposto l'annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso. L'annullamento di cui al primo periodo di provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati deve tenere indenni i privati stessi dall'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante, e comunque non può essere adottato oltre tre anni dall'acquisizione di efficacia del provvedimento, anche se la relativa esecuzione sia perdurante").

Articolo 7

(Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza)

L'**articolo 7** reca una delega al Governo avente per oggetto la riforma della disciplina sulla pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, contenuta nel decreto legislativo n. 33 del 2013 emanato in attuazione della legge n. 190/2012 (la cd. "legge Severino").

La Camera dei deputati ha soppresso altro oggetto della delega, contenuto nel testo originario, relativo alla riforma della disciplina **in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso amministrazioni pubbliche ed enti privati sottoposti al controllo pubbli-**

co, di cui al decreto legislativo n. 39 del 2013, anch'esso emanato in attuazione della legge anticorruzione del 2012.

I principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega prevista in questo articolo sono stati estesamente modificati durante l'esame presso la Camera dei deputati. Immodificata risulta la sola lettera *c*).

Sono:

- la ridefinizione e precisazione dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza (lettera *a*);
- la previsione di misure organizzative per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente delle informazioni su: 1) le fasi dei procedimenti di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti pubblici; 2) il tempo medio di attesa per le prestazioni sanitarie di ciascuna struttura del Servizio sanitario nazionale; 3) il tempo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici; 4) le determinazioni dell'organismo di valutazione (**lettera b**), **introdotta dalla Camera dei deputati**);
- la riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche, ferme restando le previsioni in materia di verifica, controllo e sanzioni (lettera *c*);
- la precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani per la prevenzione della corruzione e della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione, anche attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa. Si tratta di materia allo stato disciplinata direttamente dalla legge n. 190 del 2012 (**lettera d**), **introdotta dalla Camera dei deputati**);
- la razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale (**lettera e**), **introdotta dalla Camera dei deputati**);
- la definizione, in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali, dei diritti dei membri del Parlamento inerenti all'accesso ai documenti amministrativi e alla verifica dell'applicazione delle norme sulla trasparenza ammi-

nistrativa (lettera *f*), che riprende il contenuto della lettera *b*) del testo approvato dal Senato);

- la individuazione dei soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza (**lettera g**), **introdotta dalla Camera dei deputati**);
- il riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto di chiunque di accedere, anche per via telematica, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sul utilizzo delle risorse pubbliche. Semplificazione delle procedure di iscrizione negli elenchi dei soggetti non a rischio di infiltrazione mafiosa ai fini della partecipazione agli appalti pubblici e previsione di un monitoraggio semestrale, per l'aggiornamento degli elenchi costituiti presso le prefetture; previsione di sanzioni a carico delle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni in materia di accesso, di procedure di ricorso all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e di tutela giurisdizionale ai sensi del codice del processo amministrativo (**lettera h**), **introdotta dalla Camera dei deputati**).

Il **comma 2**, non modificato dalla Camera, disciplina il procedimento di adozione dei decreti legislativi in materia di trasparenza, prevedendo, tra l'altro, l'acquisizione del parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, oltre che delle competenti Commissioni parlamentari. I primi due pareri sono resi entro 30 giorni dalla data di trasmissione.

Il **comma 3, introdotto dalla Camera della Camera dei deputati, delega il Governo** - nelle more della realizzazione del sistema unico nazionale delle intercettazioni - **all'adozione di uno o più decreti legislativi per la ristrutturazione e razionalizzazione delle spese per intercettazioni**. La delega (il cui termine di esercizio è stabilito in 8 mesi dalla vigenza del disegno di legge) va attuata secondo una specifica serie di principi e criteri direttivi ovvero:

- la revisione delle voci di listino (il rispar-

- mio di spesa deve essere almeno del 50% rispetto a quanto consegue alle attuali tariffe) (lettera *a*));
- l'adozione di un tariffario per prestazioni in base al costo medio, per tipo di attività (rilevato dall'amministrazione giudiziaria nel biennio precedente) e da cui derivi un risparmio di almeno il 50% di spesa complessiva (lettera *b*));
 - la definizione di criteri per l'adeguamento della remunerazione delle operazioni di intercettazioni, in conseguenza delle innovazioni tecnologiche e organizzative (lettera *c*));
 - il coordinamento dei contenuti del TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (DPR 115/2002), anche per velocizzare i pagamenti agli operatori (lettera *d*));
 - l'abrogazione di ogni altra disposizione incompatibile con i principi direttivi indicati (lettera *e*)).

Il **comma 4**, anch'esso introdotto durante l'esame presso la Camera detta la procedura per l'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega in materia di intercettazioni, sui quali è previsto il parere del Consiglio di Stato nonché quello delle competenti Commissioni parlamentari.

Il **comma 5** prevede che, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi previsti dalla delega, il Governo possa adottare, applicando i rispettivi criteri direttivi, disposizioni correttive e integrative.

Articolo 8

(Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato)

L'**articolo 8** contiene delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione dell'amministrazione statale (comma 1).

E' uno degli articoli più estesamente modificati dalla lettura presso la Camera dei deputati.

Essa ha, tra l'altro, altresì introdotto il comma 2, volto a prevedere che con dPCM - da adottare entro 6 mesi dalla data

dell'entrata in vigore del primo dei decreti attuativi - vengano definiti criteri per una ricognizione delle funzioni e delle competenze attribuite a soggetti pubblici, con la finalità di semplificazione dell'esercizio delle funzioni pubbliche (secondo criteri di trasparenza, efficienza, economicità, coordinamento del rapporto tra amministrazioni dello Stato e degli enti locali).

I decreti legislativi sono adottati previo parere della conferenza unificata e del Consiglio di Stato, nonché delle competenti Commissioni parlamentari (ora comma 5). Il comma 6 inoltre attribuisce una delega per l'adozione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi stessi.

I principi e criteri direttivi della nuova delega presentano un contenuto invero esteso. **Per ragioni di sintesi, si richiamano qui di seguito solo le principali modifiche apportate a questo articolo dalla lettura presso la Camera dei deputati.**

Entro la lettera *a*) del comma 1, una modifica introdotta dalla Camera dispone che sia data completa attuazione alla previsione (articolo 20 del decreto-legge 90 del 2014) che prevede lo scioglimento dell'*Associazione Formez PA* e la nomina di un commissario straordinario (con la conseguente decadenza degli organi dell'Associazione, fatta eccezione per l'assemblea e il collegio dei revisori), al quale compete la proposta di un piano delle politiche di sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali che salvaguardi i livelli occupazionali del personale in servizio e gli equilibri finanziari dell'Associazione ed individui eventuali nuove forme per il perseguimento delle suddette politiche.

Altra modifica prevede l'istituzione del *numero unico europeo 112* su tutto il territorio nazionale (i successivi commi 3 e 4, anch'essi inseriti dalla Camera dei deputati, recano le norme di copertura finanziaria di questa disposizione).

Uno specifico principio riguarda il riordino delle funzioni di polizia ambientale con la conseguente riorganizzazione del **Corpo forestale dello Stato** e il suo "eventuale" assorbimento in altra Forza di polizia, ferme restando la garanzia del mantenimento degli attuali livelli di tutela ambientale, la salvaguardia delle profes-

sionalità esistenti, **il mantenimento della corrispondenza tra funzioni trasferite e transito di personale, le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta contro gli incendi boschivi e spegnimento degli stessi con mezzi aerei.**

Nel corso dell'esame presso la Camera è stata approvata un'articolata disciplina per l'accorpamento del Corpo forestale ad altre Forze di polizia. Tale disciplina prevede, in relazione all'eventuale assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra Forza di polizia, la **riorganizzazione complessiva degli ordinamenti del personale anche di tutte le Forze di polizia** (ossia Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e Corpo forestale, a ordinamento civile, e Carabinieri e Guardia di finanza, a ordinamento militare), secondo i seguenti criteri:

1) revisione generale della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione di carriera, prevedendo l'eventuale unificazione di ruoli e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le peculiarità ordinamentali di ciascuna Forza di polizia e i principi sulla specificità Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco contenuti nell'articolo 19 della legge 183/2010;

2) previsione che, in caso di assorbimento del Corpo forestale, il transito avvenga complessivamente in una sola altra Forza di polizia o, per contingenti limitati, in altre Forze di polizia, in corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite, o, infine, in altre amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, ferma restando la corresponsione, nella forma dell'assegnazione *ad personam* della differenza di trattamento percepito, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici;

3) utilizzo di una quota dei risparmi di spesa ottenuti, non superiore al 50 per cento, da parte delle forze di polizia interessate al riordino in esame, nel rispetto delle disposizioni finanziarie prevista dall'articolo 23. **Un'ulteriore modifica introdotta dalla Camera** prevede che il personale tecnico del Corpo forestale svolga le funzioni di ispettore fitosanitario.

Sempre con riguardo al Corpo forestale dello Stato, si ricorda che il comma 7 contiene una clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e

di Bolzano, nelle quali restano ferme tutte le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali regionali e provinciali ad oggi esercitate, anche con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria secondo la disciplina vigente in materia, **salve - come aggiunto dalla Camera dei deputati -** le diverse determinazioni organizzative, da adottare con norme di attuazione degli Statuti, che comunque garantiscano il coordinamento in sede nazionale delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché la sicurezza ed i controlli nel settore agroalimentare. Restano altresì ferme le funzioni attribuite ai Presidenti delle Regioni e delle Province in materia di funzioni prefettizie, in conformità a quanto disposto dagli Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Circa il riordino dei corpi di polizia provinciale - presente nel testo originario del disegno di legge - in coerenza con la riforma delle province (legge n. 56 del 2014), escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di Polizia, *si ricorda che l'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2015, in corso di conversione, dispone il transito del personale dei corpi di polizia provinciale nei ruoli della polizia municipale.*

La Camera dei deputati ha introdotto la previsione della riforma dell'ordinamento e della disciplina del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attraverso la modifica del decreto legislativo n. 139 del 2006, relativo all'ordinamento, funzioni e compiti del Corpo, e del decreto legislativo n. 217 del 2005, riguardante i ruoli e le qualifiche del personale. A tal proposito, la delega prevede espressamente la soppressione, la modifica e l'eventuale istituzione di ruoli e qualifiche con conseguente ridefinizione delle dotazioni organiche e **(secondo modifica apportata dalla Camera)** utilizzo di una quota parte - non superiore al 50 per cento - dei risparmi di spesa di natura permanente derivanti al Corpo dalla attuazione della delega, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23 recante disposizioni finanziarie.

Sono state, inoltre, inserite alla Camera altre disposizioni (lettera b) del comma 1) in materia di riorganizzazione delle forze operanti in

mare. In particolare, si prevede l'eliminazione delle duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, nonché l'ottimizzazione di mezzi e infrastrutture, anche mediante forme obbligatorie di gestione associata, con "rafforzamento del coordinamento" tra Corpo delle capitanerie di porto e Marina militare, "nella prospettiva di una eventuale maggiore integrazione", ferma restando l'organizzazione, anche logistica, e lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia da parte delle Forze di polizia;

Si ricorda che attualmente il Corpo delle capitanerie di porto è un corpo della marina militare con dipendenza funzionale da vari ministeri che si avvalgono della loro opera; il corpo è inquadrato funzionalmente ed organizzativamente nell'ambito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al quale si riconducono i suoi principali compiti istituzionali; il Corpo, inoltre, opera in regime di dipendenza funzionale dai diversi Dicasteri, tra i quali il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che si avvalgono della sua organizzazione e delle sue competenze specialistiche.

La **lettera c)** del comma 1 indica principi e criteri riferibili esclusivamente alla riorganizzazione dell'amministrazione centrale, focalizzando in particolare il campo di intervento sul rafforzamento del ruolo di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri e sulle conseguenti funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La delega - **come modificata alla Camera** - prevede l'applicazione, in via generale, dei principi e criteri direttivi individuati dalla legge 59 del 1997 in materia di razionalizzazione e riordino delle amministrazioni e l'applicazione delle previsioni dell'articolo 5 della legge n. 400 del 1988, che disciplina le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri dando attuazione all'articolo 95 della Costituzione.

Tra i principi si prevede l'esame da parte del Consiglio dei ministri delle designazioni e nomine di competenza ministeriale, nonché una nuova disciplina degli uffici di diretta collaborazione e il rafforzamento delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio nella vigilanza sulle agenzie governative nazionali (lettera c), numeri da 1 a 5). Il punto 6), che richiede la razionaliz-

zazione delle rispettive funzioni tra uffici ministeriali e autorità indipendenti è **stato modificato alla Camera prevedendo l'individuazione di criteri omogenei per il trattamento economico dei componenti e del personale delle autorità indipendenti, nonché per il finanziamento di queste ultime, in modo da non gravare sulla finanza pubblica.** Durante l'esame alla Camera è stato aggiunto un ulteriore criterio (**lettera c), n. 7**), che riguarda l'introduzione di una maggiore flessibilità nella disciplina dell'organizzazione dei ministeri, in particolare, mediante revisione del procedimento di adozione dei regolamenti di organizzazione ed eventuale revisione della forma giuridica, che è attualmente quella dei regolamenti di delegificazione ai sensi dell'art. 17, co. 4-bis, L. 400/1988. Inoltre, si delega il Governo a introdurre modifiche al D.Lgs. 300/1999, finalizzate a consentire il passaggio dal modello dei dipartimenti a quello del segretario generale e viceversa in relazione alle esigenze di coordinamento. Deve essere comunque assicurata la compatibilità finanziaria degli interventi da assumere anche con la partecipazione ai relativi procedimenti di tutti i soggetti istituzionalmente competenti.

Nel corso dell'esame presso la Camera è stata riformulato il principio di delega di cui alla **lettera d)** del comma 1 in materia di **riorganizzazione delle funzioni** oggi svolte dagli uffici del *Pubblico registro automobilistico (P.R.A.) e dalla Direzione generale per la motorizzazione* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. E' stato inoltre precisato che l'unica modalità di archiviazione dei dati di proprietà e di circolazione potrà essere posta in essere anche attraverso l'eventuale istituzione di un'Agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La **lettera e)**, con esclusivo riferimento all'amministrazione statale periferica, prevede la razionalizzazione della rete delle prefetture — Uffici territoriali del Governo (UTG), mediante riduzione del numero delle prefetture in base a specifici criteri e trasformazione della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo in Ufficio territoriale dello Stato, con sede unica sul territorio, in cui confluiscono tutti gli uffici periferici

delle amministrazioni civili dello Stato in modo da rappresentare il punto di contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato e cittadini. Al prefetto sono attribuite le funzioni di **direzione** e di coordinamento dei dirigenti degli uffici facenti parte del nuovo ufficio territoriale, **anche attribuendo al Prefetto poteri sostitutivi (il testo è stato così modificato dalla Camera)** nonché la responsabilità dell'erogazione dei servizi ai cittadini.

La **lettera f)** prevede, tra i criteri di delega, la semplificazione e il coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento sportivo, nonché la trasformazione del Comitato italiano paralimpico in ente autonomo di diritto pubblico.

Durante l'esame presso la Camera il principio di delega di cui alla lettera f) è stato integrato con la previsione della "razionalizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le *autorità portuali*, con particolare riferimento al numero, Autorità portuali all'individuazione di Autorità di sistema nonché alla *governance* e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali e amministrative in materia di porti".

Articolo 9

(Ordine al merito della Repubblica Italiana)

L'**articolo 9, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, modifica la disciplina del Consiglio dell'*Ordine al merito della Repubblica italiana*, una delle principali onorificenze dello Stato, attraverso novella della legge istitutiva dell'Ordine (la legge n. 178/1951). In particolare si prevede:

- la riduzione da 16 a 10 del numero dei componenti del Consiglio dell'Ordine;
- l'introduzione di un termine alla durata dell'incarico dei componenti del Consiglio (termine fissato in sei anni) e il divieto di conferma;
- la soppressione della Giunta, organo eletto in seno al Consiglio, e conseguente trasferimento al Consiglio della funzione consultiva in ordine al conferimento delle onorificenze, attualmente spettante alla Giunta.

Articolo 10

(Riordino delle funzioni e del funzionamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

L'**articolo 10** (articolo 8 del testo iniziale del Senato) reca una delega legislativa per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il decreto legislativo dovrà essere emanato entro dodici mesi nel rispetto di specifici principi e criteri direttivi, tra cui: rideterminazione del diritto annuale; riduzione del numero delle circoscrizioni territoriali in cui le camere di commercio svolgono le loro funzioni (da 105 a 60), ma in proposito **la Camera dei deputati ha introdotto** la possibilità di mantenere la singola camera di commercio non accorpata (sulla base di una soglia dimensionale minima di imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese fissata a quota 75.000, e non più 80.000 come nel testo del Senato) e l'istituibilità, nei casi di comprovata rispondenza a indicatori di efficienza e di equilibrio economico, tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine; **la Camera dei deputati ha introdotto anche** la previsione di misure colte assicurare alle camere di commercio accorpate la neutralità fiscale (delle operazioni derivanti dai processi di accorpamento e dalla cessione e dal conferimento di immobili e di partecipazioni), da realizzare attraverso l'eventuale esenzione da tutte le imposte indirette, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto; ridefinizione dei compiti e delle funzioni; riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese; definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, di standard nazionali di qualità delle prestazioni; riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, in ordine alle quali **la Camera dei deputati ha precisato** che in caso di accorpamento, la rappresentanza delle basi associative deve restare equilibrata, favorendo il mantenimento dei servizi sul territorio; infine il decreto dovrà prevedere una disciplina transitoria che ne assicuri la sostenibilità finanziaria, alla quale **la Camera dei deputati ha aggiunto** anche la

necessità di una norma transitoria che tenga conto degli accorpamenti già deliberati alla data di entrata in vigore della legge.

Inoltre il decreto legislativo dovrà esser adottato su proposta Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dal Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata del Consiglio di Stato. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. **La Camera dei deputati, infine, ha previsto** che i decreti correttivi potranno essere anche più di uno.

Articolo 11 *(Dirigenza pubblica)*

L'**articolo 11** delega il Governo alla revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sulla base dei principi e criteri direttivi ivi indicati.

A seguito di alcune modifiche **approvate durante l'esame presso la Camera dei deputati**, le deleghe legislative sulla dirigenza pubblica e quelle per il riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 17) possono essere esercitate congiuntamente, purché nel termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame (lo prevede il nuovo comma 2 dell'articolo 17). In tale caso, sempre in virtù dell'articolo 17, comma 2, per l'adozione dei decreti legislativi (uno o più) si applica la procedura individuata all'articolo 16 che reca procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative (ai fini dell'elaborazione di testi unici nelle materie del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di partecipazione societaria delle amministrazioni pubbliche e di servizi pubblici locali di interesse economico generale).

La procedura dell'articolo 16 si differenzia da quella indicata al presente articolo 11 per i seguenti aspetti: ai fini dell'iniziativa, sempre posta in capo al Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è previ-

sto il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati; per quanto riguarda i pareri parlamentari, è chiamata a pronunciarsi anche la Commissione parlamentare per la semplificazione (oltre alle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari) sempre nel termine di 60 giorni dalla data di trasmissione. Resta ferma per entrambe le procedure di delega la necessità di acquisire i pareri della Conferenza unificata (sede congiunta della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali) e del Consiglio di Stato (da esprimere entro 45 giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo), nonché il meccanismo del cosiddetto "doppio parere parlamentare" ed un meccanismo di scorrimento dei termini di 90 giorni per la delega se il termine previsto per il parere cade nei 30 giorni che precedono la scadenza del termine previsto dalla legge o successivamente.

Di conseguenza:

- per l'esercizio della delega in materia di dirigenza di cui al presente articolo, si applica la procedura di cui all'art. 16 se esercitata congiuntamente a quella per la definizione di un testo unico sul lavoro alle dipendenze delle PA, i cui criteri direttivi sono previsti all'articolo 17 (e quindi entrambe nel termine di 12 mesi più 90 giorni di eventuale scorrimento);
- per l'esercizio della delega sul riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (articolo 17) si applica comunque la procedura dell'articolo 16. Per quanto riguarda il termine, tale delega può essere esercitata al massimo entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame (il testo approvato dal Senato prevedeva entro 12 mesi dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega in materia di dirigenza pubblica); qualora sia esercitata congiuntamente alla delega sulla dirigenza pubblica il termine è invece di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

L'**articolo 11** prevede (comma 1, lettera *a*)) l'istituzione del sistema della dirigenza pubblica, secondo le previsioni di cui alle successive lettere da *b*) a *q*), articolato in ruoli unificati e coordinati, aventi requisiti omogenei di accesso e procedure analoghe di reclutamento e fondati

sui principi del merito, dell'aggiornamento, della formazione continua.

Viene quindi disposta la realizzazione di tre ruoli unici in cui sono ricompresi, rispettivamente, i dirigenti dello Stato, i dirigenti regionali e i dirigenti degli enti locali ed in cui confluiscono altresì le attuali figure dei segretari comunali e provinciali (lettera *b*), numeri da 1) a 4)). E' espressamente esclusa la dirigenza scolastica (dal numero 1) della lettera *b*)).

Contestualmente alla realizzazione dei tre ruoli unici è prevista l'istituzione di tre commissioni: la Commissione per la dirigenza statale, con funzioni, tra le altre, di verifica del rispetto dei criteri di conferimento degli incarichi e dell'utilizzo dei sistemi di valutazione per il conferimento e la revoca degli incarichi (cui sono attribuite altresì le attuali funzioni proprie del Comitato dei garanti); la Commissione per la dirigenza regionale e la Commissione per la dirigenza locale competenti, in particolare, alla gestione dei ruoli dei dirigenti, rispettivamente, regionali e degli enti locali.

Per quanto riguarda in particolare le modalità per la selezione dei componenti dell'istituenda Commissione per la dirigenza statale, **nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, è stato specificato che devono essere tali da assicurarne – oltre all'indipendenza – anche la terzietà, l'onorabilità e l'assenza di conflitti di interessi, con procedure trasparenti e, come già previsto, con scadenze differenziate (**lettera b**), **n. 1**)).

Del ruolo unico dei dirigenti dello Stato (**lettera b**), **n. 1**) fanno parte i dirigenti appartenenti ai ruoli di: amministrazioni statali; enti pubblici non economici nazionali: università statali; enti pubblici di ricerca; agenzie governative istituite ai sensi del decreto legislativo n. 300 del 1999. **Nel corso dell'esame presso la Camera** è stato specificato che è escluso il personale c.d. non contrattualizzato in regime di diritto pubblico, di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tale personale è costituito dalle seguenti categorie: magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle Forze di polizia di Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale della

carriera dirigenziale penitenziaria, professori e ricercatori universitari. Nel testo approvato dal Senato era invece contemplata l'eventuale confluenza in tale ruolo del personale appartenente alle carriere speciali, ad esclusione di quella diplomatica.

Viene inoltre disposta la soppressione dell'attuale distinzione dei dirigenti nella prima e seconda fascia.

Del ruolo unico dei dirigenti delle regioni (**lett. b**), **n. 2**)), da istituire previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, fanno parte i dirigenti di ruolo delle regioni, inclusa la dirigenza delle camere di commercio, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale (SSN) - esclusa (ferma restando l'applicazione dell'art. 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992) la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del SSN - i dirigenti degli enti pubblici non economici regionali e delle agenzie regionali.

Nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali (**lett. b**), **n. 3**)), da istituire previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilita la confluenza - come si è detto - oltre che degli attuali dirigenti degli enti locali anche dei segretari comunali e provinciali, la cui figura viene conseguentemente superata, ai sensi del **n. 4) della medesima lettera**. I compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa sono attribuiti alla dirigenza degli enti locali.

Nel nuovo quadro di riferimento è previsto l'obbligo - in via generale - per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale (in sostituzione del segretario comunale), con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. **Secondo una modifica approvata dalla Camera**, deve essere mantenuta la funzione rogante in capo ai dirigenti apicali aventi i prescritti requisiti. Per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti è prevista la nomina di un direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del TUEL ovvero, in alternativa, di un dirigente apicale: il testo specifica che, qualora sia nominato un direttore

generale (cui compete l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente nonché sovrintendere alla gestione dell'ente), in alternativa al dirigente apicale, la funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa e della funzione rogante sono affidate ad un dirigente di ruolo.

Nel testo risultante dalle **modifiche approvate nel corso dell'esame presso la Camera** è altresì previsto che, in sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a 3 anni, gli enti locali privi di direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del TUEL hanno l'obbligo di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa, direzione degli uffici e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai segretari comunali già iscritti nel relativo albo e confluiti nel ruolo di dirigenti degli enti locali nonché – come specificato in sede referente – ai soggetti già iscritti all'albo in fascia C e ai vincitori del corso di accesso in carriera, già bandito alla data di entrata in vigore della legge in esame. E' stato inoltre specificato che la funzione rogante è mantenuta in capo ai dirigenti apicali aventi i relativi requisiti.

Sempre riguardo agli incarichi di funzione dirigenziale apicale è stato previsto, **con modifica apportata dalla Camera dei deputati**, che questi cessano se non rinnovati entro 90 giorni dall'insediamento degli organi esecutivi. È stato, infine, specificato che per il Trentino-Alto Adige resta ferma la particolare disciplina prevista per i segretari comunali dalla relativa normativa, in conformità con lo statuto, e alle disposizioni sull'uso della lingua tedesca nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Ai decreti delegati spetta la definizione – per l'accesso alle predette dirigenze - degli istituti del corso-concorso e del concorso (**lettera c**), secondo principi di delega stabiliti nel testo, tra cui la cadenza annuale per ciascuno dei tre ruoli, il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale, l'esclusione di graduatorie di idonei nonché la possibilità di reclutare anche dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti.

Per quanto riguarda il corso-concorso è prevista l'immissione in servizio dei vincitori come funzionari - con obblighi di formazione - per i primi 3 anni (o meno in relazione all'esperienza lavo-

rativa) e la successiva immissione nel ruolo unico della dirigenza da parte delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla base della valutazione da parte dell'amministrazione presso la quale è stato attribuito l'incarico iniziale (**secondo modifica approvata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**).

Per quanto attiene al concorso l'assunzione a tempo indeterminato avviene solo dopo il superamento di un esame di conferma, da sostenere dopo i primi 3 anni di servizio (o meno in relazione all'esperienza lavorativa), svolto da parte di un organismo indipendente. Nel caso di mancato superamento dell'esame consegue la risoluzione del rapporto di lavoro salvo l'eventuale inquadramento nella qualifica di funzionario.

Per gli incarichi non assegnati attraverso le suddette modalità sono previste procedure selettive e comparative - fermi restando i limiti percentuali fissati (10% per i dirigenti di prima fascia e 8% per quelli di seconda fascia *ex* articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, distinzione tra fasce di cui viene disposto il superamento con il provvedimento in esame) per il conferimento di incarichi, a tempo determinato, a personale esterno non rinvenibile nell'amministrazione - con conseguente revisione "in modo sostenibile" per le amministrazioni delle analoghe discipline e delle relative percentuali. I posti dirigenziali resi vacanti devono essere resi pubblici, con congruo anticipo, nella banca dati - tenuta dal Dipartimento della funzione pubblica - cui è affidata altresì la gestione tecnica dei ruoli, i dati professionali e gli esiti delle valutazioni relativi a ciascun dirigente appartenente ai tre ruoli unici (**lettera g**).

Per quanto attiene al sistema di formazione disciplinato dalla **lettera d**), è prevista la riforma della Scuola nazionale dell'amministrazione, con il coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali, al fine di assicurare l'omogeneità della qualità e dei contenuti formativi dei dirigenti dei diversi ruoli. **Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** è stata altresì stabilita la ridefinizione del trattamento economico dei docenti della Scuola nazionale in coerenza con quanto disposto dall'art. 21, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014, che dispone l'omogeneizzazione dei trattamenti economici di tutti i docenti della Scuola, senza incremento dei trattamenti economici in godimento e comunque

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riguardo alla formazione permanente dei dirigenti è prevista la definizione di obblighi formativi annuali ed il loro coinvolgimento anche nella formazione di futuri dirigenti.

Inoltre, **con modifica approvata dalla Camera dei deputati**, per i dipendenti e i dirigenti dei comuni con popolazione pari o inferiore ai 5.000 abitanti è prevista la promozione, con l'ANCI, di corsi di formazione sull'esercizio associato delle funzioni fondamentali dei comuni (ai sensi dell'art 14 del decreto-legge n. 78 del 2010 e delle ulteriori modifiche intervenute è attualmente fissato al 31 dicembre 2015 il termine per l'obbligatorio esercizio associato di tali funzioni).

La **lettera p)**, **modificata durante l'esame presso la Camera dei deputati**, concerne la definizione, nell'ambito dei decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, di principi "fondamentali" relativi agli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché, come aggiunto dalla Camera, di direttore dei servizi socio-sanitari, qualora tale figura sia prevista dalla legislazione regionale.

In particolare, la Camera ha esteso a quest'ultima eventuale figura le norme di cui alla **lettera p)** in esame inerenti ai direttori amministrativi e sanitari.

In proposito, si ricorda che i servizi socio-sanitari riguardano prestazioni non strettamente medico-sanitarie offerte dalle aziende sanitarie locali, attraverso l'istituzione di centri che si occupano dell'aspetto educativo-preventivo, della cura e dell'assistenza, quali consultori (familiari, pediatrici, per adolescenti, geriatrici, ecc.), servizi di neuropsicologia dell'età evolutiva, centri psico-sociali (CPS), servizi per invalidi civili e per assistenza ai portatori di handicap e ai malati di AIDS, Servizi Tossicodipendenze (Ser.T) e i nuclei operativi alcoldipendenze (NOA).

Inoltre, **la Camera ha introdotto** un richiamo esplicito alle disposizioni di cui all'art. 3-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, relativamente ai requisiti (per gli incarichi in oggetto), alla trasparenza del proce-

dimento e dei risultati, alla verifica e alla valutazione.

Con riferimento alla nomina dei direttori generali, la Camera ha previsto che la rosa di candidati sia costituita - anziché da un novero di soggetti individuati dalla regione o dalla provincia autonoma - da tutti coloro che, iscritti nell'elenco nazionale degli idonei (formato secondo i principi della presente **lettera p)**), manifestino l'interesse all'incarico da ricoprire - incarico oggetto di previo avviso da parte della regione o provincia autonoma - e si sopprime la previsione che la medesima nomina sia operata previo colloquio.

La Camera ha poi aggiunto ulteriori due disposizioni, in base alle quali, rispettivamente: il sistema di verifica e di valutazione dell'attività dei direttori generali deve tener conto non solo del raggiungimento degli obiettivi sanitari, ma anche dell'equilibrio economico dell'azienda; nell'esercizio della delega, devono essere definite le modalità per l'applicazione delle norme in oggetto alle aziende ospedaliero-universitarie.

Si ricorda che l'art. 3-*bis* del D.Lgs. 502/1992 disciplina, ai commi da 3 a 6, non solo i requisiti di accesso alla nomina di direttore generale di aziende o enti del Servizio sanitario regionale (possessione di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale di almeno 5 anni, con riferimento alle strutture sanitarie, ovvero 7 anni in altri settori, nonché certificato di frequenza del corso, organizzato e attivato dalle regioni, di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria), ma anche la trasparenza del procedimento e dei risultati, di verifica e di valutazione dello stesso. I citati commi, infatti, sono volti ad assicurare in particolare:

- l'omogeneità nella valutazione dell'attività dei direttori generali, tramite accordo delle regioni, in sede di Conferenza, sui criteri e i sistemi per valutare e verificare l'attività dei direttori generali, sulla base di obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi definiti nel quadro della programmazione regionale;

- la verifica dei risultati aziendali, trascorsi 18 mesi dalla norma di ciascun direttore generale, procedendo o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine.

Riguardo alle aziende ospedaliero-universitarie, occorre ricordare che già al comma 3 dell'art. 3-

bis del D.Lgs. 502/1992, si prevede che, per la relativa nomina di direttore generale, resta ferma l'intesa con il rettore universitario. Inoltre, l'art. 6 del medesimo D.Lgs. 502/1992, che disciplina i rapporti tra SSN e università, prevede che, per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale per la formazione degli specializzandi e l'accesso ai ruoli dirigenziali, le università e le regioni stipulano specifici protocolli di intesa al fine di disciplinare le modalità della reciproca collaborazione. I rapporti in attuazione di tali intese sono regolati con appositi accordi tra università e aziende ospedaliere, unità sanitarie locali e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). Il comma 2 del predetto articolo 6 prevede inoltre che nelle scuole di specializzazione attivate presso le strutture sanitarie, la titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata ai dirigenti delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in conformità ai predetti protocolli di intesa.

A seguito di un'articolata sequenza normativa che passa anche dalla riforma sanitaria del 1978, il decreto legislativo n. 517 del 1999, da ultimo, ha definito il modello dell'Azienda ospedaliero-universitaria (AOU) per quanto riguarda le funzioni di assistenza, ricerca e didattica, prevedendo, in particolare, la partecipazione delle università all'elaborazione dei Piani sanitari regionali ed il rafforzamento dello strumento dei protocolli d'Intesa tra le regioni e le università. In particolare, per quanto riguarda l'articolazione organizzativa, si sottolinea che gli articoli 5 e 6 del predetto D.Lgs. 517/1999 dispongono che il personale universitario risponde al direttore generale circa l'adempimento dei doveri assistenziali.

I decreti legislativi sono adottati, previo parere della Conferenza unificata (e, relativamente all'istituzione del ruolo dei dirigenti regionali e del ruolo dei dirigenti degli enti locali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali) e del Consiglio di Stato, che sono resi entro 45 giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorsi i quali il Governo può comunque procedere.

Con modifica **apportata durante l'esame presso la Camera dei deputati**, è stata introdotta la **lettera q)** che prevede ipotesi di revoca

dell'incarico - e di divieto di rinnovo di conferimento di incarichi - in caso di condanna, anche non definitiva, da parte della Corte dei conti, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose, in settori sensibili ed esposti al rischio di corruzione.

Altri criteri di delega riguardano:

- la semplificazione e l'ampliamento della mobilità della dirigenza tra amministrazioni pubbliche e tra queste ed il settore privato, con la previsione - **introdotta con modifica approvata dalla Camera dei deputati** - dei casi e delle condizioni in cui non è richiesto il previo assenso delle amministrazioni di appartenenza per la mobilità della dirigenza medica e sanitaria;

- definizione di una disciplina sul conferimento degli incarichi dirigenziali nel rispetto di una serie di principi, tra cui:

- la possibilità di conferimento degli incarichi a ciascuno dei dirigenti appartenenti ai tre ruoli unici;

- la definizione, per ciascun incarico, dei requisiti necessari ed il conferimento mediante procedura "comparativa" con avviso pubblico sulla base di requisiti definiti dall'amministrazione alla luce dei criteri generali definiti dalle suddette Commissioni;

- per gli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale, la previsione di una preselezione da parte delle Commissioni, rispettivamente, per la dirigenza statale, regionale o locale di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti; una verifica successiva del rispetto dei requisiti e criteri previsti dalla legge, da parte della stessa Commissione, per gli altri incarichi; l'assegnazione degli incarichi tenendo conto anche della diversità delle esperienze maturate anche in amministrazioni differenti;

- la durata quadriennale degli incarichi dirigenziali, rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico e con facoltà di rinnovo per ulteriori due anni senza la procedura selettiva per una sola volta, previa motivazione e a condizione che il dirigente abbia ottenuto una valutazione positiva (**come aggiunto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**);

- la definizione di presupposti oggettivi per la revoca degli incarichi ed una disciplina dei dirigenti privi di incarichi prevedendo in particolare che venga disciplinata la decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità successivo a valutazione negativa e previsione della possibilità - **aggiunta durante l'esame presso la Camera dei deputati** - di formulare istanza di ricollocazione in qualità di funzionario per i dirigenti collocati in disponibilità;
- la rilevanza della valutazione ai fini del conferimento degli incarichi, il superamento degli automatismi di carriera e la costruzione del percorso di carriera in funzione degli esiti della valutazione;
- il riordino delle norme relative alle ipotesi di responsabilità dirigenziale, amministrativo-contabile e disciplinare dei dirigenti, con limitazione della responsabilità disciplinare ai comportamenti effettivamente imputabili ai medesimi dirigenti e della responsabilità dirigenziale alle ipotesi di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (mancato raggiungimento degli obiettivi o inosservanza delle direttive imputabili al dirigente); viene altresì richiamata, in particolare, la ridefinizione del rapporto tra la responsabilità amministrativo-contabile e la responsabilità dirigenziale, con particolare riferimento alla esclusiva imputabilità ai dirigenti della responsabilità per "l'attività gestionale";
- la definizione della disciplina della retribuzione dei dirigenti secondo criteri tra i quali, in particolare, l'omogeneizzazione del trattamento economico, fondamentale ed accessorio, nell'ambito di ciascun ruolo unico e la determinazione di limiti assoluti, stabiliti in base a criteri oggettivi, correlati alla tipologia dell'incarico; la previsione di una disciplina transitoria con la graduale riduzione del numero dei dirigenti ove necessario; la confluenza dei dirigenti nel ruolo unico con proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti e senza variazione in aumento del trattamento economico individuale; la disciplina del conferimento degli incarichi prevedendo obbligatoriamente - come aggiunto in sede referente - un numero minimo di anni di servizio in modo da salvaguardare l'esperienza acquisita; il riequilibrio dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni sulla

base degli effettivi fabbisogni delle amministrazioni nazionali.

Articolo 12

(Introduzione dell'articolo 16-bis della legge 3 aprile 1979, n. 103, in materia di natura e durata degli incarichi direttivi dell'Avvocatura dello Stato)

L'**articolo 12, aggiunto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, detta disposizioni relative ad incarichi direttivi presso l'Avvocatura dello Stato. In particolare è introdotto nella legge 103 del 1979 un nuovo articolo 16-bis che riguarda le specifiche funzioni di alcune posizioni dirigenziali nonché la durata dei loro incarichi, che si vogliono ispirare a criteri di rotazione. Attualmente, infatti - con l'eccezione del segretario generale - non sono previsti termini massimi di durata degli incarichi dirigenziali.

In relazione ai compiti degli organi di vertice dell'Avvocatura, il comma 1 del nuovo art. 16-bis della legge n. 103 del 1979 precisa che l'avvocato generale aggiunto, i vice avvocati generali e gli avvocati distrettuali svolgono funzioni di diretta collaborazione con l'avvocato generale dello Stato, coadiuvandolo nell'esercizio delle sue funzioni e assicurando l'omogeneità delle difese e delle consultazioni.

Per assicurare continuità nell'esercizio delle funzioni, l'articolo in esame prevede l'impossibilità di nomina dirigenziale degli avvocati dello Stato prossimi alla pensione: non potrà, quindi, essere nominato chi debba essere collocato a riposo entro quattro anni dalla data di avvio della procedura selettiva relativa all'incarico dirigenziale da assegnare.

Si ricorda che le nomine a Procuratore dello Stato e ad Avvocato dello Stato avvengono a seguito di pubblici concorsi; si accede alle posizioni dirigenziali a seguito di procedura selettiva interna; la nomina a dirigente avviene con DPR. Il collocamento a riposo degli avvocati dello Stato è fissato all'età di 70 anni, come i magistrati ordinari.

Gli incarichi direttivi nell'Avvocatura dello Sta-

to sono quelli di avvocato generale, vice avvocato generale, avvocato generale aggiunto, avvocato distrettuale e segretario generale.

Per consentire una rotazione degli incarichi di vice avvocato generale e di avvocato distrettuale dello Stato il comma 2 ne precisa la temporaneità (attualmente non prevista). La permanenza ordinaria in carica è fissata in quattro anni, rinnovabili una sola volta per identico periodo, per un totale massimo di otto anni; il rinnovo potrà essere conferito anche per durata inferiore cioè fino alla data di collocamento a riposo ove tale data sopravvenga nel corso del secondo quadriennio. Il rinnovo è conferito a seguito di valutazione del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato (v. comma 4) contestuale allo stesso procedimento di nomina.

Il criterio della temporaneità nella carica non riguarda, quindi, né l'avvocato generale né l'avvocato generale aggiunto.

Il consiglio, nell'espressione del parere sulla nomina ad avvocato generale aggiunto nonché sugli incarichi di cui all'art. 23, primo comma, lett. e), della stessa legge 103/1979 (a vice avvocato generale dello Stato, avvocato distrettuale dello Stato e segretario generale) dovrà tener conto (comma 4, art. 16-bis):

- delle attitudini organizzative e relazionali del candidato;
- della professionalità acquisita, desunta in particolare da indici di merito predeterminati dal medesimo consiglio degli avvocati e procuratori e ricavabili dall'esame dell'attività svolta.

Il comma 3 stabilisce la temporaneità anche degli incarichi di vice avvocato generale e di avvocato distrettuale in corso di conferimento alla data di entrata in vigore del d.d.l. in esame.

L'art. 16-bis prevede, infine, che al termine dei 4 anni di permanenza nell'incarico direttivo (o 8 nel caso di conferma) l'avvocato dello Stato - se non ha chiesto altro incarico direttivo o non ha fatto domanda di essere associato all'Avvocatura dello Stato (ovvero in caso di rigetto di entrambe le richieste) - è assegnato a funzioni non direttive nel medesimo ufficio (ove ha svolto funzioni direttive).

Articolo 13

(Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca)

L'**articolo 13** detta principi e criteri direttivi per l'adozione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi finalizzati a favorire e semplificare le attività degli enti pubblici di ricerca, in considerazione della peculiarità dei loro scopi istituzionali.

Durante l'esame presso la Camera dei deputati, alcuni criteri direttivi, previsti dal **comma 1**, sono stati modificati. In particolare, è stata eliminata la previsione di definizione in via legislativa del ruolo dei ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca, mentre è stato inserito il riferimento alla necessità di consentire la portabilità dei progetti di ricerca e la relativa titolarità (nel caso di mobilità del ricercatore). Inoltre, con riferimento alla semplificazione delle regole, è stato inserito il riferimento a quelle relative all'espletamento di missioni fuori sede per lo svolgimento di attività di ricerca e ai relativi rimborsi.

I decreti legislativi (**comma 2**) sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, **secondo una modifica approvata dalla Camera dei deputati**, degli altri Ministri vigilanti. Il **comma 3** prevede la possibilità, da parte del Governo, di adottare uno o più decreti legislativi integrativi o correttivi, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1.

Articolo 14

(Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche)

L'**articolo 14** detta norme volte a favorire e promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche.

La disposizione, in particolare, **così come modificata durante l'esame presso la Camera dei deputati**, dispone che le amministrazioni pubbliche adottino misure organizzative per l'attuazione del telelavoro (viene meno il riferimento

originariamente previsto al telelavoro misto e al lavoro ripartito) e di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa (la nuova locuzione si intende analoga a quella precedentemente prevista relativa a forme di *smart-working* e di *co-working*), anche al fine di tutelare le cure parentali (il riferimento non è più solo alle modalità di fruizione del congedo parentale). Di tali misure possono avvalersi, entro tre anni, almeno il 10 per cento (in luogo del 20 per cento originariamente previsto) dei dipendenti pubblici che ne facciano richiesta, garantendo altresì che essi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.

Con modifica approvata durante l'esame presso la Camera dei deputati, è stato disposto che l'adozione delle misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi suddetti costituiscono oggetto di valutazione della performance organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche e che, nell'ambito dell'attività di monitoraggio sulle misure organizzative adottate, le amministrazioni pubbliche individuano specifici indicatori per la verifica dell'impatto sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa, anche coinvolgendo i cittadini fruitori sia individualmente sia nelle forme associative.

La definizione degli indirizzi per l'attuazione delle misure organizzative e per l'adozione di linee guida per l'organizzazione del lavoro (viene meno il riferimento all'adozione di codici di condotta) è demandata ad una direttiva del Presidente del consiglio (sentita la Conferenza unificata).

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono stati altresì introdotti tre nuovi commi, secondo cui:

- nell'ambito della loro autonomia, gli organi costituzionali possono definire modalità e criteri per l'adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai alle nuove disposizioni in materia di conciliazione (**comma 4**);
- in tema di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, la dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debita-

mente certificata, può chiedere il trasferimento ad altra amministrazione pubblica presente in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza che, entro quindici giorni, dispone il trasferimento ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale (**comma 6**);

- l'eventuale dissenso al trasferimento del genitore dipendente di una pubblica amministrazione, con figlio fino a tre anni, presso un'altra sede (ove l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa) deve essere non solo motivato, ma anche limitato a casi o esigenze eccezionali (**comma 7**).

Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 non sono state modificate: il primo dispone che le amministrazioni pubbliche (nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica) organizzino servizi di supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica; il secondo novella l'articolo 596 del Codice dell'ordinamento militare al fine di rifinanziare il fondo per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati alla popolazione minorile presso enti e reparti del Ministero della difesa, ridefinendo l'ambito soggettivo di fruibilità dei servizi medesimi.

Articolo 15

(Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale per il personale delle Forze armate)

L'articolo 15 - introdotto dalla Camera dei deputati - novella l'articolo 1393 del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) che attualmente disciplina i rapporti tra procedimenti disciplinari e procedimenti penali riguardanti il personale militare.

Al riguardo, si ricorda che, attualmente, in base alla disposizione sopra richiamata (articolo 1393 del Codice dell'ordinamento militare) se per il fatto addebitato al militare è stata esercitata l'azione penale, ovvero è stata disposta dall'autori-

tà giudiziaria una delle misure previste dall'articolo 915, comma 1 del Codice (fermo, arresto, misure cautelari coercitive limitative della libertà personale, misure cautelari interdittive o coercitive tali da impedire la prestazione del servizio, misure di prevenzione provvisorie, la cui applicazione renda impossibile la prestazione del servizio) il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale o di prevenzione e, se già iniziato, deve essere sospeso.

Articolo 16

(Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione)

L'**articolo 16** contiene i principi e criteri comuni per l'adozione di tre testi unici nei seguenti settori: lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa; partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche; servizi pubblici locali di interesse economico generale. I principi e criteri specifici delle tre deleghe sono contenuti – rispettivamente – negli articoli 17, 18 e 19.

Durante l'esame presso la Camera dei deputati è stato introdotto il **comma 5**, in base al quale il Governo adotta, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, un regolamento per l'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo di semplificazione in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (di cui al comma 1, lettera a)).

Articolo 17

(Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)

L'**articolo 17** individua i principi e criteri direttivi cui debbono uniformarsi i decreti attuativi sul riordino e la semplificazione della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e dei connessi profili di organizzazione amministrativa. Il termine per l'adozione dei decreti delegati, previsto inizial-

mente in 12 mesi, è stato innalzato a 18 mesi **nel corso dell'esame alla Camera**.

Sempre nel corso dell'esame alla Camera, con l'introduzione del nuovo comma 2, è stato inoltre precisato che sia le deleghe dell'articolo in esame, sia quelle inerenti la dirigenza pubblica (di cui al precedente articolo 11), possano essere esercitate congiuntamente mediante l'adozione di uno o più decreti legislativi, a condizione però che sia seguita la specifica procedura di razionalizzazione e semplificazione procedurale prevista dall'articolo 16 del provvedimento in esame e che i decreti delegati siano adottati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento stesso.

In particolare, tra i principi e criteri direttivi si segnalano:

- per quanto riguarda i concorsi pubblici, la previsione di meccanismi valutativi volti a valorizzare l'esperienza professionale acquisita da coloro che abbiano avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche e l'accentramento dei concorsi per tutte le amministrazioni pubbliche, con la revisione delle modalità di espletamento degli stessi e l'introduzione di strumenti atti a garantire l'effettiva segretezza dei temi d'esame e di forme di preselezione dei componenti le commissioni che ne garantiscano l'imparzialità. **Nel corso dell'esame alla Camera**, è stato specificato che lo svolgimento dei concorsi, per tutte le amministrazioni pubbliche, in forma centralizzata o aggregata, con effettuazione delle prove, deve essere condotto in ambiti territoriali sufficientemente ampi da garantire adeguata partecipazione ed economicità dello svolgimento della procedura concorsuale, e con applicazione di criteri di valutazione uniformi, per assicurare omogeneità qualitativa e professionale in tutto il territorio nazionale per funzioni equivalenti. Inoltre, è stato precisato che la gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali debba avvenire a livello provinciale;
- l'introduzione di un sistema informativo nazionale volto ad orientare la programmazione delle assunzioni;
- l'attribuzione all'A.R.A.N. di maggiori compiti di supporto tecnico, anche ai fini della

contrattazione integrativa. **Nel corso dell'esame alla Camera**, è stato precisato che tale attribuzione debba essere effettuata con le risorse attualmente disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Oltre a ciò, vengono attribuite all'AR.A.N. anche le funzioni di controllo sull'utilizzo delle prerogative sindacali, nonché di funzioni di supporto tecnico alle amministrazioni rappresentate nelle funzioni di misurazione e valutazione della performance;

- la ridefinizione di contenuti e procedure della contrattazione integrativa;
- la rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici;
- la riorganizzazione delle funzioni di accertamento medico legale in caso di assenze per malattia, con l'attribuzione all'I.N.P.S. delle relative competenze;
- la definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati in base agli effettivi fabbisogni;
- la disciplina delle forme di lavoro flessibile, con individuazione di limitate e tassative fattispecie, caratterizzate dalla compatibilità con la peculiarità del rapporto di lavoro pubblico. **Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati** è stato specificata l'esigenza di prevenire il precariato;
- la promozione del ricambio generazionale mediante la riduzione, su base volontaria, dell'orario di lavoro e della retribuzione del personale in procinto di essere collocato a riposo, garantendo, attraverso la contribuzione volontaria ad integrazione, la possibilità di conseguire l'invarianza della contribuzione previdenziale, al fine di favorire l'assunzione anticipata di nuovo personale, nel rispetto della normativa vigente in materia di vincoli assunzionali;
- il progressivo superamento della dotazione organica come limite e parametro di riferimento per le assunzioni, anche al fine di facilitare i processi di mobilità;
- la semplificazione delle norme sulla valutazione dei dipendenti pubblici, sul riconoscimento del merito e sui meccanismi di premialità, sviluppando in particolare sistemi per la misurazione dei risultati raggiunti (dall'organizzazione e dai singoli dipendenti). Oltre a ciò, è stato disposto il po-

tenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste prodotti (anche mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti) e la riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio. **Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** è stato introdotto anche un meccanismo di razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche al fine della migliore valutazione delle politiche;

- l'introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, finalizzate ad accelerare e rendere concreta e certa nei tempi l'azione disciplinare;
- il rafforzamento del principio di separazione tra indirizzo politico amministrativo e gestione, con conseguente responsabilità amministrativo-contabile dei dirigenti per l'attività gestionale, mediante esclusiva imputabilità agli stessi della responsabilità amministrativo-contabile per la gestione;
- la razionalizzazione dei flussi informativi dalle amministrazioni territoriali (**nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** è stato disposto che il flusso informativo debba intercorrere non più tra amministrazioni territoriali e amministrazioni centrali, bensì tra queste ultime e le amministrazioni pubbliche) e concentrazione degli stessi in ambiti temporali definiti.

Inoltre, **la Camera dei deputati ha aggiunto** nuovi criteri di delega, concernenti:

- la previsione di prove concorsuali specifiche al fine di privilegiare l'accertamento della capacità dei candidati di utilizzare e applicare a problemi specifici e casi concreti nozioni teoriche, con possibilità di svolgere unitariamente la valutazione dei titoli e le prove concorsuali relative a diversi concorsi (**lettera b**);
- soppressione del requisito del voto minimo di laurea (**lettera d**);
- la specifica previsione a livello legislativo dell'accertamento della conoscenza della

lingua inglese e di altre lingue, quale requisito di partecipazione al concorso o titolo di merito valutabile dalle commissioni giudicatrici, secondo modalità definite dal bando anche in relazione ai posti da coprire (**lettera e**);

- la valorizzazione del titolo di dottore di ricerca (**lettera f**);
- istituzione di una Consulta nazionale per garantire l'effettiva integrazione delle persone con disabilità ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La Consulta è nominata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. Essa è composta da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche centrali e locali, dei sindacati maggiormente rappresentativi e delle associazioni di categoria. La nomina dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche è effettuata sentita la Conferenza Unificata Stato regioni e autonomie locali. La Consulta è chiamata elaborare piani, prevedere interventi straordinari per l'adozione delle misure ragionevoli previste dalla legislazione vigente, nonché a monitorare e controllare il rispetto degli obblighi di trasmissione delle relazioni sulle misure adottate (**lettera n**);

Il nuovo **comma 3, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera**, interviene sulla disposizione (art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2912) che attualmente consente l'attribuzione di incarichi pubblici a pensionati esclusivamente a titolo gratuito e per la durata massima di un anno con la stessa amministrazione, al fine di prevedere che le cariche, le collaborazioni e gli incarichi consentiti dal presente articolo siano comunque svolti a titolo gratuito; inoltre gli incarichi di carattere dirigenziale o direttivo sono soggetti soggetti (ferma restando la gratuità) al limite di durata di un anno, non prorogabile né rinnovabile.

Articolo 18

(Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche)

L'articolo 18, modificato durante l'esame presso la Camera, reca la delega per il riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, con la finalità di garantire la chiarezza e la semplificazione normativa delle stesse, cui si aggiunge quella di tutelare e stimolare la concorrenza.

Per l'esercizio della delega vengono dettati i principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli già previsti dall'articolo 16 del testo in esame, e che vengono così definiti:

- differenziazione delle tipologie societarie in relazione ai differenti elementi delle attività svolte e degli interessi pubblici di riferimento, alla misura e qualità della partecipazione, alla sua natura diretta ed indiretta ed alla quotazione in borsa (**lettera a**);
- ai fini della riduzione delle partecipazioni da parte delle amministrazioni pubbliche (ivi comprese anche le partecipazioni già in essere, come è stato precisato in sede referente), ridefinizione delle regole per la costituzione di società o per l'assunzione o il mantenimento di partecipazioni societarie, entro il perimetro dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate e solo per ambiti strategici o per la tutela di interessi pubblici rilevanti (**lettera b**);
- creazione di un preciso regime che regoli le responsabilità degli amministratori degli enti partecipanti e degli organi di gestione e del personale delle società partecipate (**lettera c**);
- individuazione della composizione e dei criteri di nomina degli organi di amministrazione e controllo delle società, al fine di garantirne l'autonomia rispetto agli enti proprietari nonché per assicurare la corretta gestione delle risorse e la salvaguardia dell'immagine del socio pubblico (**lettera d**);

- razionalizzazione dei criteri pubblicistici per gli acquisti, per il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, nonché previsione che i risultati economici di gestione si riflettano sulla parte variabile del compenso degli amministratori, in considerazione dell'obiettivo di miglioramento della qualità del servizio, tenendo conto della congruità della tariffa del servizio medesimo e del suo costo (**lettera e**);
- promozione della trasparenza e dell'efficienza attraverso l'unificazione dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza (**lettera f**);
- attuazione delle disposizioni in materia di consolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli enti proprietari (articolo 151, comma 8, TUEL) (**lettera g**);
- eliminazione delle sovrapposizioni tra il regime privatistico e quello pubblicistico nella regolamentazione di istituti ispirati alle medesime esigenze; possibilità di piani di rientro ed eventuale commissariamento per le società con disavanzo di bilancio (**lettera h**);
- possibilità di piani di rientro ed eventuale commissariamento per le società con disavanzo di bilancio (**lettera i**);
- regolazione dei flussi finanziari tra ente partecipante e società partecipata (**lettera l**)).

Uno specifico criterio di delega è infine dettato (alla **lettera m**) con riferimento alle Società partecipate da enti, ed è a sua volta articolato in sette diversi principi, attinenti: all'adeguatezza della forma societaria da adottare; ai criteri e strumenti di gestione - tra cui l'obbligo di liquidazione della società in presenza di un numero massimo di esercizi in perdita-; alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie da parte degli enti territoriali interessati; alla trasparenza e confrontabilità dei dati economico patrimoniali; agli strumenti di tutela occupazionale nei processi di ristrutturazione societaria; alla introduzione di un sistema sanzionatorio mediante riduzione dei trasferimenti statali nei confronti degli enti interessati (regioni, enti locali ed altri enti territoriali) che non diano attuazione alle disposizioni sulla razionalizzazione e riduzione

delle società partecipate dettate dall'articolo 1, comma 611, della legge di stabilità 2015; alla maggiore completezza ed articolazione della trasparenza e rendicontazione da parte delle società partecipate nei confronti degli enti locali soci delle stesse, al fine di rafforzare il sistema dei controlli interni presso gli enti locali medesimi.

Articolo 19

(Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale)

L'articolo 19, modificato durante l'esame alla Camera dei deputati, reca una delega legislativa al Governo per il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali d'interesse economico generale.

L'esercizio della delega legislativa in esame – da attuare sulla base dei principi e criteri generali indicati all'articolo 16 entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge - è volta, in particolare, alla previsione di una disciplina generale in materia di regolazione (come specificato in sede referente) e di organizzazione dei servizi di interesse economico generale di ambito locale, compresa la definizione dei criteri per l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base ai principi di concorrenza, adeguatezza, sussidiarietà, anche orizzontale, proporzionalità e, come introdotto in sede referente, in conformità alle direttive europee.

In sede di attuazione della delega legislativa è prevista altresì la necessità di prevedere, tra l'altro:

- meccanismi di premialità o di riequilibrio economico-finanziario nei rapporti con i gestori per gli enti locali che favoriscono l'aggregazione delle attività e delle gestioni secondo criteri di economicità ed efficienza, ovvero l'eliminazione del controllo pubblico;
- criteri per la definizione dei regimi tariffari che tengano conto degli incrementi di produttività al fine di ridurre l'aggravio sui cittadini e sulle imprese;
- modalità di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali, inclusi strumenti di tutela non giurisdizionale e forme di consultazione e partecipazione diretta;

- previsione di adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale per gli utenti dei servizi;
- introduzione e potenziamento di forme di consultazione dei cittadini e di partecipazione diretta alla formulazione di direttive alle amministrazioni pubbliche e alle società di servizi sulle qualità e sui costi degli stessi (nuovo criterio di delega, **introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati**);
- una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e controllo (il riferimento al controllo è stato introdotto da un emendamento approvato in sede referente) e le funzioni di gestione dei servizi, anche attraverso la modifica della disciplina sulle incompatibilità o sull'inconferibilità di incarichi o cariche;
- una revisione della disciplina dei regimi di proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro;
- l'attribuzione dei poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di governo e le autorità indipendenti;
- strumenti per la trasparenza e la pubblicizzazione dei contratti di servizio, relativi a servizi pubblici locali di interesse economico generale, da parte degli enti affidanti anche attraverso la definizione di contratti di servizio tipo per ciascun servizio pubblico locale di interesse economico generale (nuovo criterio di delega, **introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati**);
- strumenti di rilevazione, anche attraverso banche dati nazionali già costituite, dei dati economici, industriali, degli obblighi di servizio pubblico imposti e degli standard di qualità, nel rispetto dei principi dettati dalla normativa nazionale in materia di trasparenza (nuovo criterio di delega, **introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati**);
- una disciplina transitoria per l'adeguamento degli attuali regimi alla nuova disciplina e la definizione del regime delle sanzioni e degli interventi sostitutivi, in caso di violazione della disciplina in materia;
- la promozione di strumenti per supportare gli enti proprietari nelle attività previste all'articolo 18 (sulle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche) per favorire investimenti nel settore dei servizi pubblici locali e per agevolare processi di razionalizzazione, riduzione e

miglioramento delle aziende che operano nel settore (nuovo criterio di delega, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati).

Per quanto riguarda le discipline di settore, secondo quanto specificato **durante l'esame presso la Camera dei deputati**, è prevista la definizione dell'organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche attraverso il rinvio alle relative disposizioni per l'armonizzazione dei criteri; in materia di modalità di affidamento dei servizi è stabilita una revisione delle normative di settore ai fini del loro coordinamento con la disciplina generale, nonché un'armonizzazione relativamente alla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro.

Articolo 20

(Riordino della procedura dei giudizi innanzi la Corte dei conti)

L'articolo 20 è stato introdotto durante l'esame in presso la Camera dei deputati.

Tale articolo concede al Governo un'ampia delega per il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale delle diverse tipologie di contenzioso davanti alla Corte dei conti: il termine di delega è stabilito in un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (**comma 1**).

Le attribuzioni giurisdizionali della Corte dei conti previste dal TU delle leggi sulla Corte dei conti (RD 1214 del 1934) riguardano:

- i giudizi di conto e di responsabilità contabile nonché gli altri giudizi in materia contabile (artt. 44-55);
- i giudizi pensionistici (artt. 62-64);
- i giudizi sui reclami degli impiegati (artt. 65 e 66);
- l'appello contro le decisioni dei consigli di prefettura (art. 67);
- l'appello contro le decisioni della sezione del contenzioso contabile (art. 67).

La disciplina processuale dei giudizi davanti alla Corte dei conti è essenzialmente contenuta nel R.D. 1038 del 1933 e nella legge 19 del 1994.

Il **comma 2** prevede 14 principi e criteri direttivi, cui si aggiungono, ove compatibili,

quelli dettati per la legge annuale di semplificazione dall'art. 20, comma 3, della legge 59/1997. I principi direttivi cui dovrà attenersi la normativa delegata sono i seguenti:

a) adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori; l'adeguamento va coordinato ai principi generali stabiliti dalla disciplina del codice processuale civile, assicurando in articolare la concentrazione delle tutele spettanti alla cognizione della giurisdizione contabile;

b) disciplinare i giudizi tenendo conto degli interessi pubblici e dei diritti soggettivi da tutelare, in base al principio di concentrazione ed effettività della tutela e nel rispetto del principio costituzionale di ragionevole durata del processo;

c) ispirare le disposizioni processuali sulle azioni del PM e sulle funzioni e attività del giudice e delle parti a principi di semplificazione e razionalizzazione e riparto delle competenze;

d) prevedere, per una sola volta e per un massimo di 2 anni, l'interruzione - con atto di costituzione in mora - del termine di prescrizione (di 5 anni) delle azioni esperibili dal PM; il termine di prescrizione è sospeso per la durata del processo;

e) elevare il limite attuale (di 5.000 euro) per il rito monitorio previsto dall'art. 55 del TU del 1934 per i fatti dannosi di lieve entità patrimoniale; il limite va periodicamente aggiornato sulla base delle rilevazioni Istat;

f) prevedere, nei giudizi di responsabilità amministrativa, l'introduzione di un rito abbreviato che permetta all'Erario, definendo il giudizio di primo grado, di incamerare rapidamente una somma di denaro a titolo di risarcimento non superiore al 50% del danno economico imputato; l'accesso al rito abbreviato è condizionato dal parere favorevole del PM ed è precluso in caso di dolo nell'arricchimento del danneggiante. La sentenza è immediatamente esecutiva e inappellabile. In secondo grado, la formulazione della richiesta di abbreviato consente una sentenza che preveda un risarcimento almeno pari al 70% di quanto domandato con l'atto di citazione;

g) prevedere un riordino della fase istruttoria sulla base dei seguenti principi: specificità e concretezza della notizia di danno erariale; pieno accesso agli atti dopo l'emissione dell'invito a dedurre (l'invito del PM, anteriore alla citazione in giudizio, al presunto responsabile a depositare

le proprie deduzioni ed eventuali documenti entro il termine non inferiore a 30 giorni dalla notifica della comunicazione dell'invito); obbligatorietà dell'audizione personale del presunto responsabile; specificazione delle modalità di esercizio dei poteri del PM; formalizzazione dell'archiviazione; preclusione di chiamata in causa su ordine del giudice, in assenza di nuovi elementi, di un soggetto destinatario di archiviazione;

h) unificazione delle norme sull'obbligo di denuncia del danno erariale e di tutela del dipendente pubblico denunciante;

i) disciplinare le procedure sulle consulenze tecniche, prevedendo l'istituzione di albi regionali;

l) riordinare le disposizioni processuali vigenti integrandole e coordinandole con le disposizioni e i principi del codice di rito civile in relazione a specifici aspetti dettagliatamente indicati (cfr nn. 1 e 2);

m) ridefinizione della disciplina delle impugnazioni, anche mediante rinvio a quella del primo grado, nonché riordino e ridefinizione delle norme relative alle decisioni impugnabili, all'effetto devolutivo dell'appello, alla sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, al regime delle eccezioni e delle prove, ai termini per la revocazione in conformità a quanto previsto dal codice di procedura civile, in ossequio ai principi del giusto processo e della sua durata ragionevole,

n) riordino e ridefinizione, in ossequio ai principi nomofilattici e di certezza del diritto, delle norme sul deferimento alle sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale di questioni di massima importanza, conflitti di competenza territoriale e regolamento di competenza su ordinanze che dispongano la sospensione necessaria del processo;

o) riordino e ridefinizione delle disposizioni sull'esecuzione di sentenze di condanna definitive al risarcimento del danno (specifici poteri sono attribuiti al PM);

p) disciplinare chiaramente le connessioni tra risultanze ed esiti accertativi raggiunti dalla Corte in sede di controllo ed elementi probatori producibili in giudizio, anche assicurando, nell'ambito di un eventuale giudizio di responsabilità amministrativa, la necessaria considerazione dei pareri resi dalla stessa Corte in sede consultiva.

Il **comma 3** prevede, inoltre, che la normativa delegata debba ulteriormente provvedere: a) come disposizione di chiusura, a rinviare alla disciplina del processo civile individuando la normativa specificamente applicabile al processo davanti alla Corte dei conti; b) all'abrogazione esplicita delle norme divenute incompatibili con il riordino (fatto salvo quanto previsto in materia di abrogazione dall'art. 15 delle Preleggi, c) a dettare le disposizioni di coordinamento con le norme non abrogate; d) a prevedere una disciplina transitoria.

Il **comma 4** prevede, per la redazione dello schema di decreto delegato, l'istituzione di una Commissione speciale presso il Dipartimento Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il **comma 5** prevede sul citato schema il parere delle Camere e delle sezioni riunite della Corte dei conti.

Il **comma 6** consente entro 2 anni l'adozione di decreti legislativi correttivi e integrativi mentre il **comma 7** riguarda, infine, l'invarianza finanziaria derivante dall'attuazione dell'articolo in esame.

Articolo 21

(Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi)

L'**articolo 21** delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati ad abrogare o modificare "disposizioni legislative, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011, e fino all'entrata in vigore della presente legge, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione".

Il **comma 1, a seguito delle modifiche introdotte durante l'esame presso la Camera dei deputati**, individua l'intervallo temporale di approvazione delle previsioni legislative contenenti adempimenti, compreso tra il 1° gennaio 2012 e la data di entrata in vigore della legge ed enuclea, oltre ai due principi e criteri direttivi sostanzialmente coincidenti con gli oggetti della delega già presenti nel testo trasmesso dal Senato, i seguenti:

- garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa (lettera b-bis);
- identificare (operazione che dovrebbe essere propedeutica all'esercizio della delega e che quindi non è chiaro quali conseguenze dovrebbe comportare) le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti sulla finanza pubblica (lettera b-ter) nonché quelle che costituiscono adempimento di obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea (lettera b-quater, che in parte si sovrappone alla successiva);
- assicurare l'adozione dei provvedimenti attuativi che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa dell'Unione europea e di quelli necessari per l'attuazione di trattati internazionali ratificati dall'Italia (lettera b-quinquies).

Il **comma 2** disciplina le procedure per l'esercizio della delega, prevedendo – **a seguito di modifiche apportate durante l'esame presso la Camera** – che al parere delle Commissioni competenti sia per materia sia per i profili finanziari, si affianchi quello della Commissione parlamentare per la semplificazione.

Il **comma 3**, non modificato, delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati a norma dei commi 1 e 2.

Articolo 22

(Clausola di salvaguardia)

L'**articolo 22** inserisce la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, vale a dire che le disposizioni della disegno di legge in esame non sono applicabili agli enti a statuto speciale ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione.

La norma in esame fa inoltre riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che ha riformato il titolo V della parte seconda della Costituzione. In particolare l'articolo 10 ha disposto la possibile applicazione delle disposizioni della legge costituzionale alle regioni a statuto speciale «per le parti in cui prevedono

forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite», fino all'adeguamento dei rispettivi statuti. La legge costituzionale n. 3 del 2001, infatti, ha riformato il sistema delle autonomie lasciando inalterato la distinzione tra autonomie ordinarie e speciali. In ragione della norma contenuta nell'art. 10 (cosiddetta clausola di maggior favore), la Corte costituzionale valuta in relazione a ciascuna questione di legittimità, se prendere a parametro l'articolo 117 Cost. anziché le norme statutarie, nel caso in cui la potestà legislativa da esso conferita nella materia oggetto della questione, assicura una autonomia più ampia di quella prevista dagli statuti speciali.

Articolo 23

(Disposizioni finanziarie)

L'articolo 23 reca la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame nonché dei decreti legislativi da esso previsti (**comma 1**). Per la copertura finanziaria dei decreti legislativi attuativi delle deleghe contenute nel provvedimento si richiama la conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità nazionale (legge n. 196 del 2009), prevedendo che i decreti in questione siano corredati di relazione tecnica e che, qualora determinino nuovi o maggiori oneri non compensati al proprio interno, vengano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie (**commi 2 e 3**).

